



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	3
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO	4
ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA AMMETTERSI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	4
ART. 6 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO	4
ART. 7 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE	4
ART. 8 - OPERATIVITA' DEL SERVIZIO	5
ART. 9 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART. 4, C. 4°, LEGGE 21/1992.....	5
CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	5
ART. 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	5
ART. 11 - ACCESSI ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE.....	6
CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	6
ART. 12 - BANDO DI GARA PER L'ESERCIZIO - CONTENUTO - REQUISITI SOGGETTIVI	6
ART. 13 - TITOLO OGGETTO DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 14 - IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 15 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 16 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 17 - VALIDAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 18 - TRASFERIBILITA' E CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 19 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	10
ART. 20 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	10
ART. 21 - SOSPENSIONE BREVE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 22 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	11
ART. 23 - TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI	11
ART. 24 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
ART. 25 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA	12
ART. 26 - DOVERI GENERALI DEI CONDUCENTI	12
ART. 27 - ATTI VIETATI AI CONDUCENTI	12
ART. 28 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.....	12
ART. 29 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA	13
ART. 30 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO.....	13
ART. 31 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO	13
ART. 32 - TRASPORTO HANDICAPPATI	13
ART. 33 - TARIFFE	13
ART. 34 - CONTACHILOMETRI.....	14
ART. 35 - DISINFEZIONE PERIODICA DEI VEICOLI.....	14
ART. 36 - RECLAMI	14
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO	14
ART. 37 - ADDETTI ALLA VIGILANZA	14
ART. 38 - VERIFICHE E CONTROLLO DEI VEICOLI	14
ART. 39 - SANZIONI	15
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	16
ART. 40 - RINVIO AD ALTRE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	16
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI.....	16

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente (successivamente chiamato servizio) si intende quello rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità alla legge e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Legge Regionale 15.04.1995, n. 20.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione comunale.
2. L'assegnazione della suddetta autorizzazione è demandata al Responsabile del Servizio, previa emanazione di relativo bando di gara, da pubblicare all'albo comunale e nei Comuni limitrofi, con le indicazioni di cui ai successivi articoli.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4
Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenza per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
5. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5
Determinazione del numero dei veicoli da ammettersi in servizio di noleggio con conducente

1. Il contingente delle autorizzazioni assentibili per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura è determinato con Decreto Regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 15.04.1995, n. 20.
2. A tutt'oggi il contingente autorizzato al Comune di Villa d'Adda è di TRE Autovetture.

Art. 6
Prescrizioni d'esercizio

1. Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare dell'autorizzazione è obbligato a conservare a bordo la seguente documentazione:
 - ❖ Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista.
 - ❖ Copia autenticata/originale della licenza comunale di noleggio da rimessa.
 - ❖ Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti.
 - ❖ Copia del tariffario.
 - ❖ Copia del presente Regolamento.

Art. 7
Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.
2. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 8
Operatività del servizio

1. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del medesimo non è obbligatoria.

Art. 9
Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, Legge 21/1992

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio ed all'applicazione del regolamento, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Responsabile del servizio competente in funzione di Presidente;
- b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Locale;
- c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti,
- f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 10
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:

- a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

- c) superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15 L.R. 20/95.

Art. 11

Accessi alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 12

Bando di gara per l'esercizio – contenuto – requisiti soggettivi

1. Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio per ciascun veicolo, di apposita autorizzazione.
2. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
3. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

5. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, deve presentare domanda al Comune.

6. Nella domanda, oltre alle complete generalità, residenza, figura giuridica, codice fiscale/partita IVA, deve essere specificatamente indicato, il tipo di veicolo che s'intende adibire al servizio o adeguata fideiussione assicurativa o bancaria per l'acquisto di un nuovo veicolo, l'ubicazione della rimessa o similare, la sede legale o l'ufficio nel territorio comunale o nei comuni limitrofi, nonché il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana
- abilitazione professionale (patente KB)
- iscrizione nel ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- non essere interdetto all'assunzione di pubblici uffici;
- personale abilitato all'espletamento del servizio stesso, con l'obbligo di comunicare ogni successiva variazione al Comune.

7. Qualora la domanda sia presentata da una persona giuridica, i requisiti di cittadinanza ed interdizione sono riferiti all'Amministratore.

8. Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio;
- eventuali titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici, allegando la relativa documentazione.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli:

- laurea: punti 4;
- diploma di maturità: punti 3;
- esercizio del servizio in qualità di titolare di autorizzazione: punti 1,5 per ogni anno fino ad un massimo di 5 anni;
- periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 5 anni;
- periodi di servizio prestati in qualità di socio o collaboratore familiare in un'impresa che gestisce il servizio: punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 5 anni;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si farà riferimento agli eventuali titoli preferenziali posseduti.

Art. 14
Impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autovettura non può essere rilasciata a chiunque:

- sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma della vigente disciplina.
- sia incorso in provvedimenti o accertamenti che comportino l'interdizione da una professione o arte;
- sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza d'esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione;
- sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto;
- a chiunque nei cinque anni precedenti la scadenza del bando di concorso abbia trasferito altra autorizzazione.

Art. 15
Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo da immatricolare per il servizio di noleggio da rimessa, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. La Ditta o la Società assegnataria dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data della notifica del rilascio dell'autorizzazione stessa.

3. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l'assegnataria dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lei non imputabile.

Art. 16
Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio ha la durata di 10 anni ed è successivamente rinnovabile per domanda del titolare o degli aventi diritto salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza, previsti nei successivi articoli.

Art. 17
Vidimazione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio di noleggio autovettura con conducente è assoggettata a vidimazione annuale dietro presentazione, entro il mese di gennaio, di dichiarazione di continuazione dell'attività.
2. Nel caso di mancata presentazione di dichiarazione di continuazione dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 22

Art. 18
Trasferibilità e cessione dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la denuncia di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In caso di cessazione dell'attività, l'autorizzazione deve essere restituita al Comune che l'ha rilasciata.

Art. 19
Sospensione dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentito l'interessato ha la facoltà di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l'autorizzazione d'esercizio in caso d'infrazione a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza e precisamente:

- sia stato sostituito l'autoveicolo senza preventiva autorizzazione di cui all'art. 31;
- non sia stata effettuata disinfezione autoveicolo di cui all'art. 35;
- non siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 6;
- non siano state osservate per almeno due volte le prescrizioni di cui all'art. 36;
- sia stata intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio da parte del titolare della licenza;
- qualora il titolare della licenza non abbia osservato l'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale di cui all'art. 4.

Art. 20
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente, sentito l'interessato revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando al titolare venga a mancare uno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- se il titolare della licenza abbia affidato la guida dell'autoveicolo a persona che non sia in possesso dell'abilitazione professionale;
- quando il titolare abbia interrotto ingiustificatamente il servizio per un periodo di 60 giorni consecutivi;
- quando, a seguito d'infrazione di cui all'art. 19, il titolare abbia subito negli ultimi tre anni la sospensione di autorizzazione per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni;
- qualora il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi con diffida scritta.

Art. 21
Sospensione breve dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente per la particolare gravità di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, potrà sospendere provvisoriamente l'autorizzazione con effetto immediato e senza l'obbligo di sentire l'interessato.

Art. 22
Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio decade nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio come previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
 - b) per mancata presentazione di domanda di continuazione di attività al Comune come da art. 17 del presente regolamento;
 - c) per il venire meno delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - d) per diniego o revoca della licenza di cui all'art. 86 del T.U. 18.6.1931, n. 773 .
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio ed ha effetto dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 23

Tipo e caratteristiche dei veicoli

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le seguenti caratteristiche e tipologie:

- autovetture di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio (se alimentate a GPL o metano, dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile sistemato nel bagagliaio);
- devono disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
- autovetture con un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente.

2. Le suddette autovetture dovranno disporre di dispositivo silenziatore di tipo catalitico o altri dispositivi atti a ridurre i carichi di rumorosità ed immissioni inquinanti.

3. E' fatto obbligo di sottoporli ogni 12 mesi al controllo dei gas di scarico con le modalità prescritte dalla legge Regionale 36/1991.

4. I veicoli prima di essere immessi in servizio dovranno essere sottoposti al collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 75 de Decreto Legislativo 285/1992.

5. Ogni modifica al tipo di veicolo da immettere in servizio, dovrà essere sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 9 ed essere autorizzata dal Funzionario Responsabile.

Art. 24

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di acquisizione dell'autorizzazione stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni al competente ufficio comunale.

Art. 25
Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 26
Doveri generali dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) tenere un contegno corretto;
 - b) curare che il veicolo sia sempre in condizioni di efficienza e sicurezza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Art. 27
Atti vietati ai conducenti

1. Oltre agli atti di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, ai conducenti degli autoveicoli è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'automezzo (in qualsiasi momento) persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il loro consenso;
 - b) tenere sull'autoveicolo cose ingombranti o animali;
 - c) adibire l'autoveicolo ad uso diverso da quello destinato, esempio: vendita, esposizione merci, ecc.;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) fare schiamazzi, usare espressioni o tenere atteggiamenti volgari o svenevoli;
 - f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 28
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 29

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di legge.

Art. 30

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 31

Sostituzione del veicolo

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio, dietro rilascio del prescritto nulla osta.

2. Essa è rilasciata su istanza del titolare del servizio e a seguito di collaudo del nuovo autoveicolo da parte della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile.

Art. 32

Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 33

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 34
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 35
Disinfezione periodica dei veicoli

1. I veicoli dovranno essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio ASL o ditta qualificata, con una periodicità almeno annuale e in ogni caso quando abbia avuto notizie di aver trasportato persone affette da malattie infettive. Della venuta disinfezione dovrà essere prodotta documentazione al competente ufficio entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 36
Reclami

1. Chiunque abbia motivo di lamentarsi del servizio potrà presentare reclamo scritto al Responsabile del Servizio, il quale previo accertamento e sentito l'interessato, adotterà le opportune prescrizioni.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 37
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 38
Verifiche e controllo veicoli

1. I veicoli adibiti al trasporto pubblico sono sottoposti prima dell'immissione in servizio ad una verifica effettuata allo scopo di accertare la rispondenza degli stessi alle indicazioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.
2. La verifica di cui sopra è espletata dal Responsabile del servizio competente o da suo delegato.
3. Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico.

4. Ove il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine fissato caso per caso, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione.

5. Non possono essere immatricolati veicoli ad uso autonoleggio da rimessa che abbiano un'anzianità superiore ad anni 15 dalla prima immatricolazione.

Art. 39 **Sanzioni**

1. Le violazioni delle norme relative alla disciplina del presente regolamento sono accertate, oltre che dagli Organi di Polizia, dal Responsabile del Servizio.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46.= per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 4 , comma 2, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 7 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione dell'art. 11, comma 2, per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
- d) violazione dell'articolo 17, comma 1, per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- e) violazione dell'articolo 24, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art. 26, punti d) g) h) i) e art. 27, punti da a) a h);
- g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all'art. 34, comma 2;
- h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art. 36, comma 2

3. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 15.4.1995, n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 4, comma 4, della Legge 21/92 (art. 9 del presente Regolamento);

4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del terzo comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio.

5. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

6. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono soggette, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di revoca e di sospensione dell'autorizzazione, alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale 5.12.1983, n. 90, così come modificata dalla Legge Regionale 4 giugno 1984, n. 27.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge attinenti ed agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 41

Entrata in vigore del Regolamento e abrogazione delle norme preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, che avverrà dopo la prescritta approvazione del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio, s'intenderanno abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate a livello comunale.